



# CITTA' DI CARINI

PROVINCIA DI PALERMO

Assessorato Attività Produttive

Sportello Unico Attività Produttive

## REGOLAMENTO DEL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

*"Mercato Agricolo di Carini"*

ALLEGATO AL D. C.C. NO 115/14



*Mercato Agricolo di Carini*

*Comune di Carini - Assessorato Attività Produttive*



## INDICE

Art. 1 Istituzione

Art. 2 Ambito di applicazione e finalità

Art. 3 Rispetto degli altri Regolamenti Comunali

Art. 4 Soggetti partecipanti

Art. 5 Categorie merceologiche in vendita

Art. 6 Gestione del mercato

Art. 7 Comitato di mercato

Art. 8 Valorizzazione del mercato ed incentivi

Art. 9 Tracciabilità e prezzi

Art. 10 Requisiti igienico-sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato

Art. 11 Attività di vigilanza

Art. 12 Pulizia del suolo pubblico

Art. 13 Modalità di recesso

Art. 14 Obblighi degli operatori

Art. 15 Obblighi del Soggetto gestore

Art. 16 Controlli e sanzioni

Art. 17 Disposizioni Finali





## **Articolo 1**

### *Istituzione del Mercato Agricolo*

1. Il Comune di Carini istituisce un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, denominato **"Mercato Agricolo di Carini"** (di seguito indicato come "mercato").
2. Il mercato si svolge in zona Agliastrelli e precisamente all'interno della villetta comunale, nell'area interessata dalla struttura "Geodetica" di proprietà comunale, con cadenza settimanale, nella giornata di venerdì, dalle ore **8.00** alle ore **13.00**, con possibilità per gli operatori di potere accedere nell'area mercatale, per le operazioni di allestimento e di smontaggio degli stand, 1 ora prima e 1 ora dopo l'orario di vendita.
3. Per motivi di ordine e d'interesse pubblico o in occasione di particolari circostanze che dovessero interessare comunque anche l'area del mercato, il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà inibire lo svolgimento del mercato o stabilire una diversa data e/o un diverso orario delle operazioni di vendita.
4. Nell'area del mercato sono previsti n. **12** posteggi di mq 3,00 x 4,00, distribuiti secondo la planimetria allegata al presente atto e assegnati secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite nell'avviso pubblico, sulla base della normativa vigente al momento dell'assegnazione medesima.
5. In occasione di manifestazioni fieristiche, religiose, culturali o di particolare riunione di persone, il mercato agricolo di cui al presente Regolamento, può essere autorizzato e svolto, anche su richiesta degli stessi operatori, in piazza Duomo, nell'area adiacente la chiesa di San Vito e la chiesa Madre, anche in giorni diversi dal venerdì.

## **Articolo 2**

### *Ambito di applicazione e finalità*

1. Le presenti norme disciplinano le modalità di vendita, trasformazione e divulgazione anche a carattere culturale, didattico o dimostrativo, dei prodotti agricoli provenienti dall'attività diretta svolta dagli imprenditori agricoli (nel presente Regolamento indicati anche come operatori), in apposita allocazione, nel rispetto delle norme e dei principi previsti dalla disposizioni vigenti e precisamente:
  - a. Articolo 4, c.3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 3510 del 20 novembre 2007;
  - b. Articolo 2135 del Codice Civile;
  - c. Articolo 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228;
  - d. Articolo 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
  - e. Regolamento Comunale sulle aree pubbliche n. 191/98.
2. All'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento non si applica la legge regionale n. 28 del 22/12/1999 che disciplina il commercio in Sicilia, salvo quanto previsto dall'art. 4, c. 8, del D.lgs. N. 228/01.
3. Il mercato è riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del predetto Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007.  
I regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 stabiliscono le norme specifiche in materia igienico-sanitaria a cui gli operatori devono rigorosamente attenersi.



4. Con l'istituzione del mercato, il Comune di Carini intende:

- promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame tradizionale con il territorio di produzione, informandoli sulle caratteristiche dei prodotti posti in vendita, al fine di garantire al consumatore la provenienza, la freschezza, la qualità e la tracciabilità del prodotto stesso, sostenendo nello stesso tempo lo sviluppo della "filiera corta" del prodotto agroalimentare del territorio, incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali e favorendo il giusto rapporto qualità/prezzo, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari;
- promuovere la conoscenza delle aziende locali e dei piccoli produttori presenti nel territorio;
- favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente, sia per la sicurezza stradale, sia per la qualità dei prodotti.

In particolare, con l'istituzione del mercato l'Amministrazione intende valorizzare e promuovere i prodotti tipici locali non solo come risorsa economica ma anche come risorsa culturale del nostro territorio e della nostra isola.

### **Articolo 3**

#### *Rispetto degli altri Regolamenti comunali*

1. Chi intende effettuare l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi ed igienico-sanitari, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia urbana, di polizia annonaria.

### **Articolo 4**

#### *Soggetti partecipanti*

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato di cui all'art. 1 gli imprenditori agricoli così come definiti dall'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 228/2001, iscritti nel registro imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993, n. 580, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006 n. 296, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola e svolgimento dell'attività nell'ambito del territorio della Regione Siciliana;
- b) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del Decreto legislativo 18/5/2001, n. 228 e s.m. e integrazioni.

2. L'attività di vendita diretta all'interno dei mercati agricoli è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006 n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa, tutti in regola con gli obblighi di legge.

3. Possono essere posti in vendita solamente i prodotti conformi alle discipline in materia igienico-sanitaria, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.



**Articolo 5**  
*Categorie merceologiche in vendita*

1. Il numero dei posteggi riservati alle diverse tipologie merceologiche ammesse alla vendita (prodotti ortofrutticoli - caseari - zootecnici - produzioni biologiche prodotti aventi marchi di qualità, ecc.) è stabilito dal bando pubblico adottato con provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, sulla base di specifico atto d'indirizzo della Giunta Comunale.

**Articolo 6**  
*Gestione del mercato*

1. La gestione del mercato, previo specifico atto di indirizzo della Giunta Comunale, può essere curata direttamente dal Comune che provvede all'assegnazione dei posteggi disponibili facendo ricorso a procedura selettiva ad evidenza pubblica, oppure essere affidata, con la medesima modalità, ad una o più organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale o ad associazioni di produttori agricoli (*soggetto gestore*), previa sottoscrizione di una convenzione il cui schema è allegato al presente Regolamento per farne parte integrante.

2. L'assegnazione dei posteggi, o l'affidamento dell'area mercatale ad un soggetto gestore, ha durata biennale. I posteggi non assegnati o resisi disponibili nel corso del suddetto periodo, sono assegnati con le procedure di cui al comma 1.

**Articolo 7**  
*Comitato di mercato*

1. L'Amministrazione Comunale si avvale di un Comitato di Mercato per vigilare sull'esercizio del mercato (controllo prezzi - verifica tracciabilità prodotto - proposta di iniziative per il miglioramento del mercato - ecc.).

2. Il Comitato è composto da:

- a) Sindaco o suo delegato, che presiede;
- b) Assessore alle Attività Produttive;
- c) Comandante della polizia Municipale, o suo delegato;
- d) Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, o suo delegato
- e) N. 3 Rappresentanti scelti tra le Associazioni di categoria degli imprenditori agricoli più rappresentative a livello regionale;
- f) N. 1 Rappresentante scelto tra le Associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale.

I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono nominati dal Sindaco e scelti sulla base delle proposte pervenute dalle associazioni interessate, allo scopo interpellate.

La partecipazione al comitato avviene a titolo esclusivamente gratuito e non comporta, altresì, alcun onere economico per il Comune per rimborsi, spese di viaggio, trasferte, etc.

**Articolo 8**  
*Valorizzazione del mercato e incentivi*

1. Contestualmente all'attività di vendita, all'interno dell'area del mercato possono essere effettuate:

- a) attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, ai cicli di lavorazione e trasformazione dei prodotti o materie prime, alla creazione e manutenzione degli attrezzi, al riutilizzo delle materie prime secondarie e di quei materiali o prodotti definiti "poveri" o "alternativi".



b) interventi per divulgare e valorizzare prodotti, aspetti tradizionali e artigianali tipici del territorio rurale di riferimento oppure di altre regioni italiane, attraverso scambi e sinergie, aventi sempre il fine di far conoscere nuovi prodotti per diversificare le abitudini alimentari attraverso la conoscenza della preparazione di nuovi piatti.

c) manifestazioni che coinvolgono operatori della ristorazione a loro volta impegnati a utilizzare e/o proporre in vendita nei propri esercizi, prodotti del mercato con lo scopo di promuovere i prodotti tipici locali e di creare sinergia tra operatori di diversi settori.

2. I criteri fissati ai fini della procedura selettiva per l'assegnazione dei posteggi, anche nel caso di affidamento dell'intera area mercatale ai sensi dell'articolo 6, riservano particolare attenzione e incentivi per il commercio dei prodotti "a chilometro zero", attribuendo premialità in funzione della vicinanza del mercato al luogo di produzione (inteso come comune di produzione), per il commercio dei prodotti derivanti da coltivazioni biologiche e per l'esercizio dell'attività da parte di giovani imprenditori.

3. Per la tutela del consumatore, i prodotti tipici locali regionali ed i prodotti biologici messi in vendita, dovranno riportare il marchio di riconoscimento, tutela e garanzia, previsto dalle leggi e dai regolamentari nazionali e regionali vigenti.

4. Al fine di valorizzare il mercato e di diffonderne la conoscenza nonché al fine di contenere l'uso della plastica e di altri materiali inquinanti, i criteri fissati ai fini della procedura selettiva per l'assegnazione dei posteggi e/o dell'affidamento dell'area mercatale, prevedono premialità per gli operatori che si impegnano ad utilizzare esclusivamente sacchetti di carta e/o a porre in vendita borse per la spesa riutilizzabili costruite in materiale naturale, recanti il logo del mercato. Il bando pubblico, prevede le dimensioni minime del logo da stampare sul materiale previsto dal presente comma.

#### **Articolo 9**

##### *Tracciabilità e prezzi*

1. L'operatore è tenuto ad esporre in modo ben visibile l'elenco dei prodotti posti in vendita, con l'indicazione dei relativi prezzi. Ogni prodotto messo in vendita dovrà possedere un cartellino contenente informazioni circa l'origine del prodotto, il luogo di produzione e l'azienda produttrice affinché il consumatore abbia le corrette informazioni.

#### **Articolo 10**

##### *Requisiti igienico-sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato*

1. L'attività del mercato dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti ed in particolare dei Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004 e n. 853/2004 e di tutte le normative specifiche in vigore.

2. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e a contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

3. All'interno del mercato, è ammesso l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti freschi e trasformati ed eventuali attività di degustazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.



**Articolo 11**  
*Attività di Vigilanza*

1. La Polizia Locale e gli altri organi a ciò preposti, vigilano sul regolare svolgimento del mercato, sul rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007 n° 3510.

2. L'Azienda Sanitaria Provinciale vigila sul rispetto delle norme igienico-sanitarie.

**Art. 12**  
*Pulizia del suolo pubblico*

1. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, l'area occupata dall'operatore e le zone circostanti il mercato devono essere lasciate pulite e sgombrare da rifiuti.

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente regolamento.

**Articolo 13**  
*Modalità di recesso*

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità e senza interruzioni non motivate.

2. Sarà possibile sospendere la partecipazione al mercato solamente nei seguenti casi:  
a) decesso del titolare dell'azienda o gravi impedimenti familiari debitamente documentati;  
b) cessazione dell'attività agricola;  
c) cessazione o insufficienza stagionale della produzione agricola;  
d) motivi di salute o altre cause debitamente motivate.

3. La sospensione dell'attività va comunicata tramite lettera al Gestore/Comune, con preavviso di almeno 7 giorni, salvo eventi imprevedibili.

4. L'operatore che intenda cessare definitivamente la partecipazione al mercato dovrà comunicarlo tramite lettera al gestore/ Comune con un preavviso di almeno 1 mese.

5. Nel caso di affidamento della gestione del mercato ad un soggetto gestore, il recesso dovrà essere da questi comunicato al Comune con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

**Art. 14**  
*Obblighi degli operatori*

1. L'operatore che vende nel mercato deve:

- a) attenersi rigorosamente alle leggi vigenti inerenti la vendita diretta;
- b) attenersi alle disposizioni igienico-sanitarie previste dalle specifiche leggi di settore, con esposizione nel punto vendita della relativa documentazione, e rispettare gli obblighi formativi ove previsti;
- c) operare nel rispetto delle regole e delle disposizioni normative inerenti lo smaltimento dei rifiuti e, ove previsto, provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- d) aderire ad almeno una delle iniziative promosse dal Comune di Carini o dal soggetto gestore riguardanti:
  - a) momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente;
  - b) iniziative dirette a far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola (visite in azienda, incontri con le scuole e/o attività specifiche similari);



- e) proporre, su richiesta dell'ente gestore o del Comune, le degustazioni dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari ecc.) sempre nel rispetto delle norme sanitarie.
- f) impegnarsi a non effettuare trattamenti con principi attivi di sintesi per la conservazione del prodotto ortofrutticolo fresco nel periodo successivo alla raccolta.
- g) attenersi a tutte le disposizioni ed obblighi ulteriori stabiliti dal presente Regolamento.

## Art. 15

### *Obblighi del Soggetto Gestore*

- 1) Il soggetto gestore del Mercato agricolo di Carini, ha l'obbligo di:
  - a) produrre una polizza di assicurazione per l'area e per gli operatori a copertura completa della responsabilità civile.
  - b) restituire le aree in uso integre e nelle stesse condizioni iniziali;
  - c) impedire che nell'area di mercato si verifichino situazioni lesive della piena e libera proprietà del Comune di Carini;
  - d) utilizzare il mercato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza;
  - e) rispettare le clausole previste nel bando per l'affidamento della gestione del Mercato Agricolo;
  - f) garantire la rispondenza dell'operato delle aziende partecipanti al mercato agli obiettivi dell'Amministrazione comunale;
  - g) utilizzare il logo del mercato predisposto dall'Amministrazione comunale, nell'allestimento dei banchi, degli stand e nel materiale informativo e di promozione concordandone l'uso con l'Amministrazione comunale;
  - h) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali disfunzioni degli impianti, danni o inconvenienti che dovessero verificarsi nell'ambito della gestione del mercato;
  - i) provvedere al pagamento di tutte le utenze, tariffe e canoni relativi allo svolgimento delle attività del mercato (luce, acqua, occupazione suolo, ecc.) anche anticipando le necessarie risorse economiche per conto dei soggetti ammessi alla vendita;
  - j) provvedere alla cura della manutenzione ordinaria e della pulizia dell'area mercatale a proprie spese, nonché alle ulteriori spese di gestione;
  - k) corrispondere all'Amministrazione comunale un canone annuo per l'occupazione del suolo pubblico dell'area del mercato, il cui importo è determinato nell'Avviso Pubblico, nonché, in caso di utilizzo, provvedere al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico dell'area destinata ad attività collaterali, nel caso in cui la stessa venga utilizzata per l'attività di vendita da parte di operatori;
  - l) provvedere per proprio conto, alla riscossione delle somme derivanti dall'uso dei posteggi da ogni singolo partecipante al mercato, quantificate tenendo conto delle specifiche realtà delle varie Aziende agricole partecipanti, della cadenza settimanale del Mercato, delle spese di gestione, nel rispetto dei criteri di equità economica e trasparenza e preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale;
  - m) Provvedere alla stampa e divulgazione di materiale promozionale del Mercato Agricolo di Carini e di attività ad esso correlate;
  - n) consentire lo svolgimento a titolo gratuito delle manifestazioni o delle iniziative previste dal Regolamento, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale, da calendarizzare previa intesa;
  - o) vigilare sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti posti in vendita dagli operatori verificando costantemente il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
  - p) attenersi alle eventuali disposizioni che l'Amministrazione comunale dovesse adottare in relazione all'attività svolta dal Comitato di Mercato di cui all'articolo 7 del Regolamento.



## Articolo 16

### Controlli e sanzioni

1. La Polizia Locale accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20.11.2007 e del disciplinare di mercato.
2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24/11/1981 n.689 e s.m.i. nonché nel Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e di quanto stabilito nel Regolamento sulle aree pubbliche n. 191/98.
3. Chiunque violi le disposizioni o non rispetti gli obblighi del presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00. Nel caso di recidiva, la sanzione si applica nella misura massima. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 20 della L.R. n. 18/95. Stessa sanzione si applica per le violazioni commesse dal soggetto gestore del mercato.
4. L'autorizzazione per l'assegnazione del posteggio decade di diritto nel caso in cui l'operatore si renda responsabile di tre o più violazioni alle norme del presente Regolamento per l'assegnazione del posteggio nonché nei casi previsti dalla L.R. n. 18/95 e s.m.i.
5. L'autorizzazione per l'assegnazione del posteggio è revocata al verificarsi di cinque assenze ingiustificate nell'arco dell'anno o tre assenze consecutive ingiustificate, nonché al venir meno dei requisiti che hanno consentito il rilascio della medesima. E' revocata, altresì, previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica della contestazione, nel caso in cui l'operatore o il gestore vengano meno ad uno o più impegni assunti in sede di presentazione di richiesta di assegnazione del posteggio valutati quali titoli preferenziali o premiali ai fini della formazione della graduatoria.
6. Per le violazioni e per le inadempienze commesse dal soggetto gestore agli obblighi imposti dal Regolamento, in aggiunta a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, si procede come segue:
  - a) invio di apposita diffida ad adempiere con contestazione puntuale delle violazioni riscontrate e assegnazione di un termine per la cessazione dei comportamenti non conformi o per ottemperare a specifici obblighi;
  - b) nel caso in cui il soggetto gestore non adempia alle prescrizioni contenute nella diffida nei termini prescritti, l'Amministrazione comunale procede alla revoca dell'affidamento;
  - c) nel caso in cui le violazioni siano tali da richiedere un immediato intervento, il mercato può essere sospeso con provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive fino alla rimozione delle cause che hanno determinato l'emissione del provvedimento stesso e, nel caso di inottemperanza, il mercato può essere interdetto in via definitiva con conseguente rescissione unilaterale da parte del Comune dalla convenzione, ferme restando le responsabilità del soggetto gestore ai fini della irrogazione delle eventuali connesse sanzioni e del risarcimento del danno patito dal Comune e senza che la rescissione unilaterale comporti oneri per il Comune.

## Art. 17

### Disposizioni finali

1. L'occupazione delle aree adibite alla vendita è autorizzata a titolo oneroso.



2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 228/2001 e s.m.i. ed al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20 Novembre 2007 n. 3510.





PLANIMETRIA SCALA 1:200





